

COMUNE DI STIMIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

REP. 46/2011

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEL LOCALE SITO
IN STIMIGLIANO VIA LAMBRUSCHINA PER POSTAZIONE PERSONALE
AUTO MEDICA.

L'anno **Duemilaundici**, il giorno uno del mese di luglio nella
sede comunale di STIMIGLIANO PIAZZA ROMA, 6 02048 STIMIGLIANO

T R A

Il Comune di STIMIGLIANO rappresentato dal geom Andrea Dotti, che agisce
esclusivamente in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune DI
Stimigliano;

E

Il sig. BENEDETTI PAOLO nato a ROMA il 3.10.1972 e
residente a Stimigliano in Via Lambruschina, snc - C.F.
BNDPLA72R03H501P;

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

Il presente contratto disciplina l'affidamento in locazione del locale abitativo sito in
Stimigliano Via Labruschina individuato al catasto al
fg. 9 part. 38 sub. 4 Rendita catastale € 228,27 da adibire a
postazione personale auto medica per conto della ASL DI RIETI -ARES 118;


ART. 2

Il locale, e' già predisposto per l'attività di cui sopra .

ART. 3

La durata della locazione è di anni uno a decorrere dal 1.7.2011 più un ulteriore anno
rinnovabile:

Tale condizione scaturisce dall'elevata funzione pubblica per il territorio cui
scaturisce la presente locazione vds nota prot. 793 del 6.6.2011 ARES 118.



ART. 5

Il canone di locazione è di €.300,00 mensili, da versarsi in rate trimestrali posticipate.

ART. 6

Il locatario si impegna a tenere indenne il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, collaboratori e dipendenti insorgenti in relazione all'esercizio dell'attività e l'uso del bene concesso.

ART. 7

Il locatario nell'esercizio della sua attività, nella eventualità di assunzione di dipendenti e/o collaboratori, dovrà rispettare tutte le norme in tema di contributi e ogni altro adempimento previsto dalle leggi applicabili.

ART. 8

Il Comune si impegna al pagamento delle utenze (ENEL-ACQUA-GAS-TARSU)

ART. 10

Per una migliore definizione degli obblighi rispettivamente del locatore e del locatario, relativi a manutenzione o riparazione, le parti si rimettono a quanto previsto dal c.c. in materia di locazione dei beni .

ART.11

Il concessionario è responsabile della perdita e del deterioramento del bene locato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal c.c.-
E' pure responsabile dei danni da terzi che egli abbia comunque ammesso(utenti,dipendenti,collaboratori) all'uso del bene.

ART. 12

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a carico del Comune.


ART. 13



Il contratto di locazione verrà registrato annualmente a carico della parte locataria per la parte annuale dell'imposta.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Per il Comune di Stimigliano



Il Contraente

